

Studio di Impatto Ambientale
Allegato C: Valutazione Previsionale di Impatto
Acustico

Nuova SE RTN 150kV "Escalaplano" e
Raccordi alla RTN in entra-esce sulla linea a
150kV "GONI - ULASSAI"

Nuovi elettrodotti a 150kV alla
SE RTN 380/150 kV di Furtei

0	Aprile 2023	Emissione	Tauw	3E	Sartec
<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Red.</i>	<i>Contr.</i>	<i>Appr.</i>

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	3
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
2.1	VALORI LIMITE DI EMISSIONE (L_{AEQ,T})	5
2.2	VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (L_{AEQ,TR})	6
2.3	VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE (L_D)	8
3	CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.....	10
3.1	EVOLUZIONE IN CASO DI MANCATA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	13
4	VALUTAZIONE PREVISIONALE DELL'IMPATTO ACUSTICO	14
4.1	IMPATTI IN FASE DI CANTIERE	14
4.1.1	Limiti di emissione	17
4.1.2	Limiti assoluti e differenziali di immissione	18
4.2	IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO	20
4.2.1	Limiti di emissione	21
4.2.2	Limiti assoluti e differenziali di immissione	22
4.3	IMPATTI CUMULATI.....	23
5	CONCLUSIONI	24

APPENDICE:

Appendice 1: Certificati tecnici competenti in acustica ambientale

1 INTRODUZIONE

La finalità della presente Valutazione previsionale di Impatto Acustico è quella di valutare l'entità degli effetti sulla componente rumore potenzialmente indotti dalle emissioni sonore generate dalle attività di cantiere e di esercizio relative alla realizzazione dei due nuovi elettrodotti in semplice terna a 150 kV, della S.E. Escalaplano ubicata nel Comune di Escalaplano (SU) e dei raccordi di collegamento in entra-esce tra quest'ultima e la linea esistente a 150 kV "Goni Ulassai", quali opere connesse ad un impianto eolico proposto dalla Società Sardeolica.

In particolare, la società proponente Sardeolica, nell'ambito del proprio piano di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nella Regione Sardegna, ha richiesto la soluzione di connessione alla RTN per un impianto eolico della potenza di 130,2 MW.

Il collegamento alla RTN necessita della realizzazione di due elettrodotti di circa 48 km ciascuno, in semplice terna a 150 kV di collegamento tra la nuova stazione 150 kV di Escalaplano e la nuova SE 380/150 kV di Furtei (non oggetto del presente documento) e dei raccordi di collegamento in entra-esce tra la nuova SE di Escalaplano e la linea esistente a 150 kV "Goni Ulassai".

Nel seguito con il termine "elettrodotti" si intende sia gli elettrodotti a 150 kV di collegamento tra la nuova SE di Escalaplano e la nuova SE di Furtei che i raccordi di collegamento in entra-esce tra la nuova SE di Escalaplano e la linea esistente a 150 kV "Goni Ulassai".

L'area interessata dagli interventi in progetto interessa i territori dei comuni di seguito elencati: Comune di Seui, Comune di Escalaplano, Comune di Goni, Comune di Siurgus Donigala, Comune di Senorbì, Comune di Suelli, Comune di Selegas, Comune di Guamaggiore, Comune di Guasila, Comune di Segariu, Comune di Furtei, Comune di Sanluri, in Regione Sardegna.

Date le caratteristiche dell'area interessata dagli interventi non si è ritenuta necessaria una caratterizzazione dello stato attuale della componente mediante misure fonometriche, in quanto il clima acustico attuale non verrà alterato rispetto al suo stato precedente, se non in maniera temporanea e reversibile durante le attività di cantiere.



Il presente Studio, oltre all'Introduzione, contiene:

- una sintesi della normativa di riferimento (Capitolo 2);
- la caratterizzazione acustica del territorio dove viene analizzata la zonizzazione acustica dei comuni interessati dal tracciato dell'elettrodotto in oggetto (Capitolo 3);
- una parte conclusiva in cui si valutano gli impatti nella fase di cantiere e di esercizio e si verifica il rispetto di tutti i parametri normativi vigenti in materia di acustica ambientale riportando le conclusioni delle valutazioni condotte (Capitolo 4 e 5).



2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa in materia di inquinamento acustico è costituita dalla Legge del 26 Ottobre 1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", corredata dai relativi decreti attuativi e dalla L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.

Nel caso specifico si è fatto riferimento, in particolare, a quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e dal D.M. 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico".

Nell'ambito dei suddetti disposti normativi vengono definite, in particolare, le tecniche di misura del rumore ed i valori limite consentiti per le diverse tipologie di sorgenti acustiche.

Tali limiti vengono suddivisi in tre differenti categorie:

- valori limite di emissione;
- valori limite assoluti di immissione (o di accettabilità);
- valori limite differenziali di immissione.

2.1 VALORI LIMITE DI EMISSIONE ($L_{Aeq,T}$)

I valori limite di emissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico dovuto ad un'unica sorgente fissa. Le sorgenti fisse sono così definite: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci, gli autodromi, le piste motoristiche di prova le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Si sottolinea che detti valori limite risultano applicabili qualora sia approvato il Piano di Classificazione Acustica. I valori limite di emissione ($L_{Aeq,T}$) per ognuna delle sei classi secondo cui deve essere suddiviso il territorio comunale attraverso il Piano di Classificazione Acustica sono riportati nella Tabella 2.1a.



Tabella 2.1a Valori Limite di Emissione (Leq in dB(A)) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento

Classi di destinazione d'uso	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-6:00)
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III- Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

Il Valore limite di emissione è definito come il "Valore massimo di rumore che può essere immesso da una sorgente sonora (fissa o mobile) misurato in prossimità della sorgente stessa" (Art 2 comma 1 lett e) Legge 447/95). Inoltre D.P.C.M. 14/11/1997 all'art. 2 comma 3 prevede che "I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità".

2.2 VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE ($L_{Aeq,TR}$)

I valori limite assoluti di immissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti, ad esclusione delle infrastrutture dei trasporti.

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali i limiti assoluti di immissione non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione (art. 3 comma 2 D.P.C.M. 14/11/97).

Il parametro $L_{Aeq,TR}$, deve essere riferito all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità dei ricettori e non deve essere influenzato da eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.

La durata del rilievo (tempo di misura T_M) coincide con l'intero periodo di riferimento T_R (diurno o notturno); per rilievi di durata inferiore all'intero tempo di riferimento (tecnica di campionamento), al fine di ottenere i valori $L_{Aeq,TR}$, si deve procedere calcolando, dai



valori $L_{Aeq, TM}$ misurati, la media energetica su 16 ore nel periodo diurno (06-22) e su 8 ore nel periodo notturno (22-06).

I valori limite assoluti di immissione, analogamente ai limiti di emissione, sono diversificati in relazione alle classi acustiche secondo cui i Comuni devono suddividere il proprio territorio attraverso il Piano di Classificazione Acustica, così come indicato nella seguente Tabella 2.2a.

Tabella 2.2a Valori Limite Assoluti di Immissione (L_{eq} in dB(A)) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento

Classi di destinazione d'uso	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturno (22:00-6:00)
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Per comuni sprovvisti di Piano Comunale di Classificazione Acustica si applicano i limiti di accettabilità previsti dal DPCM del 1 marzo 1991 sulla base della classe di destinazione d'uso del territorio come riportato nella tabella seguente.

Tabella 2.2b Limiti di accettabilità per le sorgenti sonore fisse ai sensi dell'art. 6 D.P.C.M. 01/03/1991

Zonizzazione	Limite diurno L_{Aeq} [dB(A)]	Limite notturno L_{Aeq} [dB(A)]
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)	65	55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

(*) Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968.



2.3 VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE (L_D)

I valori limite differenziali di immissione sono relativi al livello di inquinamento acustico immesso all'interno degli ambienti abitativi e prodotto da una o più sorgenti sonore esterne agli ambienti stessi. L'ambiente abitativo è definito come ogni luogo interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane.

Il parametro L_D , utilizzato per valutare i limiti differenziali, viene calcolato tramite la differenza tra il livello di rumore ambientale (L_A), ossia il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e in un determinato tempo ($L_{Aeq, TM}$), ed il livello di rumore residuo (L_R), definito come il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi nel tempo di osservazione del fenomeno acustico e non deve essere influenzata in ogni caso da eventi anomali estranei.

I valori limite differenziali non sono applicabili, in quanto ogni effetto del rumore è da considerarsi trascurabile, se si verificano contemporaneamente le condizioni riportate di seguito:

- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

I valori limite differenziali si diversificano tra il periodo di riferimento diurno (ore 06.00 – 22.00) e quello notturno (ore 22.00 – 06.00) e valgono:

- periodo diurno (06:00 – 22:00) 5 dB(A)
- periodo notturno (22:00 – 06:00) 3 dB(A)

I limiti differenziali di immissione non sono applicabili nei seguenti casi:



- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- aree classificate come "esclusivamente industriali" (classe VI del Piano Comunale di Classificazione Acustica);
- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive per cui sono validi i limiti di immissione oraria oltre che i limiti di immissione ed emissione (D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304).



3 CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Le opere oggetto di valutazione che si inseriscono in un ambito di tipo agricolo/rurale interessano sette distinti territori comunali: Comune di Seui (SU), Comune di Escalaplano (SU), Comune di Goni (SU), Comune di Siurgus Donigala (SU), Comune di Senorbì (SU), Comune di Suelli (SU), Comune di Selegas (SU), Comune di Guamaggiore (SU), Comune di Guasila (SU), Comune di Segariu (SU), Comune di Furtei (SU), Comune di Sanluri (SU), in Regione Sardegna.

Si segnala come le opere interessino il Comune di Seui in maniera molto marginale (ricadono all'interno del comune solo 1.800 m² della S.E. "Escalaplano") ed i ricettori presenti all'interno dello stesso comune sono situati a distanze maggiori di 800m dalle opere in progetto; pertanto per tali motivi il comune di Seui non si considera nella presente valutazione.

Il Comune di Escalaplano ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 20 marzo 2008.

Il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Goni ha ottenuto il nulla osta provinciale ed è in attesa di approvazione definitiva da parte del comune.

Il Comune di Senorbì, è dotato di piano di classificazione acustica approvato nel novembre 2006.

Il Comune di Suelli ha approvato il PCCA con delibera n. 5 del 30/04/2014.

Il Comune di Selegas ha approvato il PCCA con delibera n.29 del 11/09/2013.

Il Comune di Guamaggiore è in fase di redazione del Piano di Classificazione Acustica comunale.

Il Comune di Guasila ha approvato il PCCA nel gennaio 2006.

Il comune di Segariu ha approvato il PCCA nel luglio 2006.


Il comune di Furtei ha approvato il PCCA nel gennaio 2006.

Il Comune di Sanluri ha approvato il PCCA nel settembre 2005.

Il Comune di Guamaggiore è ad oggi sprovvisto di PCCA. Per detto Comune, ai fini dell'individuazione dei limiti acustici, bisogna pertanto fare riferimento all'art. 8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 che stabilisce quali limiti acustici di riferimento quelli definiti all'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 01/03/1991 riportati nella Tabella 2.2b.



SARDEOLICA
Renewable Energy



E N E R G Y
E N V I R O N M E N T
E N G I N E E R I N G



SARTEC
Industrial
Services & Technologies

Analizzando i Piani Comunali di Classificazione Acustica si evince che:

- il Comune di Escalaplano è caratterizzato da una prevalenza di territorio classificato in Classe III. Tale territorio presenta una densità abitativa spiccatamente ridotta. I centri abitati con una densità di edifici più elevata sono classificati prevalentemente in Classe II, mentre le aree con prevalente carattere produttivo sono classificate in Classe V e VI;
- il Comune di Siurgus Donigala è caratterizzato da una prevalenza di territorio classificato in Classe III. Tale territorio presenta una densità abitativa spiccatamente ridotta. I centri abitati con una densità di edifici più elevata sono classificati prevalentemente in Classe III, mentre le aree con prevalente carattere produttivo sono classificate in Classe V;
- il Comune di Senorbì è caratterizzato da una prevalenza di territorio classificato in Classe III. Tale territorio presenta una densità abitativa spiccatamente ridotta. Il centro abitato e le frazioni di Sisini e Arixì sono classificati prevalentemente in Classe II, sono presenti aree a carattere produttivo a nord del centro abitato di Senorbì in Classe V e VI;
- il Comune di Suelli è caratterizzato da una prevalenza di territorio classificato in Classe II. Tale territorio presenta una densità abitativa spiccatamente ridotta. I centri abitati con una densità di edifici più elevata sono classificati prevalentemente in Classe III, mentre le aree con prevalente carattere produttivo sono classificate in Classe V e VI;
- Il Comune di Selegas è caratterizzato da una prevalenza di territorio classificato in Classe II. Tale territorio presenta una densità abitativa spiccatamente ridotta. I centri abitati con una densità di edifici più elevata sono classificati prevalentemente in Classe II, mentre le aree con prevalente carattere produttivo sono classificate in Classe IV e V;
- Il Comune di Guasila è caratterizzato da una prevalenza di territorio classificato in Classe III. Tale territorio presenta una densità abitativa spiccatamente ridotta. I centri abitati con una densità di edifici più elevata sono classificati prevalentemente in Classe II, mentre le aree con prevalente carattere produttivo sono classificate in Classe IV e V;



- Il Comune di Segariu è caratterizzato da una prevalenza di territorio classificato in Classe III. Tale territorio presenta una densità abitativa spiccatamente ridotta. I centri abitati con una densità di edifici più elevata sono classificati prevalentemente in Classe II, mentre le aree con prevalente carattere produttivo sono classificate in Classe IV e V;
- Il Comune di Furtei è caratterizzato da una prevalenza di territorio classificato in Classe III. Tale territorio presenta una densità abitativa spiccatamente ridotta. I centri abitati con una densità di edifici più elevata sono classificati prevalentemente in Classe II, mentre le aree con prevalente carattere produttivo sono classificate in Classe IV e V;

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti normativi in materia di acustica ambientale durante la fase di realizzazione degli elettrodotti sono stati individuati i ricettori entro 200 m da ciascun sostegno. Per la verifica del rispetto dei limiti normativi in materia di acustica ambientale durante la fase di realizzazione ed esercizio della S.E. sono stati individuati i ricettori ubicati ad una distanza di circa 800 m.

Utilizzando il criterio sopra esposto, sono stati individuati 7 potenziali ricettori di cui 6 posizionati a distanze che variano da 140 m fino a 200 m dai sostegni di nuova realizzazione e 1 compresi entro una distanza di circa 800 m dalla SE.

Nella Figura 3a sono mostrati gli estratti dei PCCA dei Comuni interessati con individuati i ricettori considerati.

Nella tabella 3a sono riportati i 7 ricettori selezionati denominati da R1 a R7, con indicazione del Comune e della classe acustica di appartenenza.

Tabella 3a Ricettori considerati e loro caratteristiche

Ricettore	Comune di appartenenza	Distanza da sostegni nuovi o dalle S.E: [m]	Classe acustica di appartenenza
R1	Escalaplano	850*	III
R2	Escalaplano	195	III
R3	Escalaplano	150	III
R4	Siurgus Donigala	185	III
R5	Siurgus Donigala	125	III
R6	Senorbi	165	III
R7	Guamaggiore	165	Tutto il territorio nazionale

*Distanza da S.E. Escalaplano

Come visibile dalla Tabella 3a, i ricettori individuati appartengono tutti alla classe acustica III ad eccezione del ricettore R7 che, essendo ubicato all'interno del territorio comunale di Guamaggiore ad oggi sprovvisto di Piano Comunale di Classificazione Acustica, ricade in "tutto il territorio nazionale".

Per i ricettori individuati, in considerazione della tipologia di ambiente interessato dal progetto, si ritiene che il clima acustico ivi presente in periodo diurno/notturno possa essere mediamente ben rappresentato da un livello sonoro di 50/40 dB(A).

3.1 EVOLUZIONE IN CASO DI MANCATA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il clima acustico locale appare oggi caratterizzato dal prevalente utilizzo agricolo del territorio, dunque legato alla presenza di macchinari agricoli nei fondi, entro il quale si inseriscono alcuni impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali fotovoltaici ed eolici. Dato che dall'analisi degli strumenti di pianificazione territoriale non sono previste variazioni nell'attuale uso del suolo prevalente, non si prevedono significativi cambiamenti sul clima acustico in caso di mancata realizzazione del progetto.



4 VALUTAZIONE PREVISIONALE DELL'IMPATTO ACUSTICO

4.1 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE

Durante la fase di realizzazione degli interventi in progetto i potenziali impatti sulla componente rumore si riferiscono essenzialmente alle emissioni sonore generate dalle macchine operatrici utilizzate per la realizzazione degli scavi e delle fondazioni per l'installazione dei sostegni degli elettrodotti e della S.E. e dai mezzi di trasporto coinvolti.

Come anticipato nel capitolo introduttivo le attività di cantiere previste per la realizzazione dei sostegni degli elettrodotti e della SE "Escalaplano" sono paragonabili, dal punto di vista delle emissioni sonore, a quelle derivanti dalle lavorazioni di cantieri di medio/piccola entità, dalle attività per la realizzazione dei sottoservizi come acquedotti, tubazioni gas metano, etc., o ai macchinari agricoli normalmente operativi nell'area e determineranno emissioni sonore tali da non alterare il clima acustico presente e quindi impatti non significativi, temporanei e reversibili sulla componente.

Dal punto di vista legislativo, il D.Lgs. n. 262 del 04/09/2002, recante "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", impone limiti di emissione, espressi in termini di potenza sonora per le macchine operatrici, riportati in Allegato I - Parte B. Le macchine interessate sono quasi tutte quelle da cantiere.

Si precisa che la Direttiva 2000/14/CE è stata modificata dal provvedimento europeo 2005/88/CE, rettificato a giugno 2006. Per adeguare il D.Lgs. 262/2002 a tali modifiche è stato emanato il Decreto 24 luglio 2006, reso efficace con comunicazione del 9 ottobre 2006, che ha modificato la Tabella dell'Allegato I - Parte B del D.Lgs. 262/2002, come riportato in Tabella 4.1a.

Tabella 4.1a Macchine operatrici e livelli ammessi di potenza sonora

Tipo di macchina e attrezzatura	Potenza netta installata P in kW Potenza elettrica P _{el} in kW ⁽¹⁾ Massa dell'apparecchio m in kg Ampiezza di taglio L in cm	Livello ammesso di potenza sonora in dB(A)/1 pW ⁽²⁾
Mezzi di compattazione (rulli vibranti, piastre vibranti e vibrocostipatori)	P ≤ 8	105 ⁽³⁾
	8 < P ≤ 70	106 ⁽³⁾
	P > 70	86 + 11 log ₁₀ P ⁽³⁾
Apripista, pale caricatrici e terne cingolate	P ≤ 55	103 ⁽³⁾
	P > 55	84 + 11 log ₁₀ P ⁽³⁾
Apripista, pale caricatrici e terne gommate; dumper, compattatori di rifiuti con pala caricatrice, carrelli elevatori con carico a sbalzo e motore a combustione interna, gru mobili, mezzi di compattazione (rulli statici), vibrofinitrici, centraline idrauliche	P ≤ 55	101 ^{(3) (4)}
	P > 55	82 + 11 log ₁₀ P ^{(3) (4)}
Escavatori, montacarichi per materiali da cantiere, argani, motozappe	P ≤ 15	93
	P > 15	80 + 11 log ₁₀ P
Martelli demolitori tenuti a mano	m ≤ 15	105
	15 < m < 30	92 + 11 log ₁₀ m ⁽²⁾
	m ≥ 30	94 + 11 log ₁₀ m
Gru a torre		96 + log ₁₀ P
Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di saldatura	P _{el} ≤ 2	95 + log ₁₀ P _{el}
	2 < P _{el} ≤ 10	96 + log ₁₀ P _{el}
	P _{el} > 10	95 + log ₁₀ P _{el}
Motocompressori	P ≤ 15	97
	P > 15	95 + 2 log ₁₀ P
Tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici	L ≤ 50	94 ⁽²⁾
	50 < L ≤ 70	98
	70 < L ≤ 120	98 ⁽²⁾
	L > 120	103 ⁽²⁾
⁽¹⁾ P _{el} per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale a carico relativa al valore più basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbricante.		
⁽²⁾ Livelli previsti per la fase II, da applicarsi a partire dal 3 gennaio 2006		

Tipo di macchina e attrezzatura	Potenza netta installata P in kW Potenza elettrica P _{el} in kW ⁽¹⁾ Massa dell'apparecchio m in kg Ampiezza di taglio L in cm	Livello ammesso di potenza sonora in dB(A)/1 pW ⁽²⁾
⁽³⁾ I valori della fase II sono meramente indicativi per i seguenti tipi di macchine e attrezzature: rulli vibranti con operatore a piedi; piastre vibranti (P > 3kW); vibrocospatori; apripista (muniti di cingoli d'acciaio); pale caricatrici (muniti di cingoli d'acciaio P > 55 kW); carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo; vibrofinitrici dotate di rasiera con sistema di compattazione; martelli demolitori con motore a combustione interna tenuti a mano (15 > m 30); tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici (L ≤ 50, L > 70). I valori definitivi dipenderanno dall'eventuale modifica della direttiva a seguito della relazione di cui all'art. 20, paragrafo 1. Qualora la direttiva non subisse alcuna modifica, i valori della fase I si applicheranno anche nella fase II.		
⁽⁴⁾ Nei casi in cui il livello ammesso di potenza sonora è calcolato mediante formula, il valore calcolato è arrotondato al numero intero più vicino.		

Sulla base dei precedenti valori, possono essere ipotizzate in cantiere, le tipologie di macchine riportate in Tabella 4.1b, con le corrispondenti potenze sonore. La potenza sonora dell'autogru, dell'autobetoniera e dell'autocarro è ricavata da specifici studi di settore.

Tabella 4.1b Potenza sonora delle macchine utilizzate in fase di cantiere

Tipologia Macchina	Potenza Meccanica [kW]	Potenza Sonora limite dal 3 Gennaio 2006 [dB(A)]
Autogru	130	98
Escavatore Cingolato	80	105
Mezzi promiscui per il trasporto	-	90
Autobetoniera	-	100
Autocarro		97

Il calcolo dei livelli di rumore indotti dalle attività di cantiere, correlate alla realizzazione dei sostegni e della S.E., è stato effettuato ipotizzando il cantiere come una sorgente puntiforme, con una potenza pari a 107,3 dB(A), data dalla somma della potenza sonora di tutte le macchine ipotizzate presenti, supponendo cautelativamente che queste siano in esercizio contemporaneamente per l'intero periodo diurno.



4.1.1 Limiti di emissione

Per la valutazione delle emissioni sonore indotte durante le attività di cantiere, è stato calcolato il contributo delle stesse al variare della distanza, considerando esclusivamente, in maniera cautelativa, l'attenuazione sonora dovuta alla distanza (divergenza geometrica) per una sorgente puntiforme, secondo la seguente formula:

$$L_P = L_W - 20 \log_{10} r - 11 \quad (4.1.1a)$$

Dove:

- L_P = livello equivalente di pressione sonora alla distanza r dalla sorgente;
- L_W = livello di potenza sonora della sorgente;
- r = distanza sorgente – ricettore.

In Tabella 4.1.1a, per ciascun ricettore considerato, si riportano le distanze minime ricettore-sorgente, il livello sonoro indotto dal cantiere ai ricettori calcolato con la 4.1.1a, la classe acustica di appartenenza dei ricettori ed il relativo limite di emissione in periodo diurno. In tabella si riporta inoltre l'Identificativo del sostegno o della SE più prossimi al ricettore di riferimento identificati come segue: SE Escalaplano (SEE) e sostegni elettrodotto Nord (X N, dove la X rappresenta il numero identificativo del sostegno) e sostegni elettrodotto Sud (X S, dove la X rappresenta il numero identificativo del sostegno). Si precisa che entro 200 m dai raccordi tra la nuova SE Escalaplano e la linea "Goni Ulassai" non sono presenti ricettori.

Tabella 4.1.1a Confronto livelli sonori indotti durante la fase di cantiere per la costruzione delle opere in progetto e limiti di emissione previsti

Ricettore	Distanza (m) Ricettore – Sorgente	Leq emissione cantiere dB(A)	Classe acustica di appartenenza	Limite emissione diurno dB(A)
R1	850 (SEE)	37,7	III	55
R2	195 (13 N)	50,5	III	55
R3	150 (16 N)	52,8	III	55
R4	185 (54 S)	51	III	55
R5	125 (70 N)	54,4	III	55
R6	165 (71 N)	52	III	55



Ricettore	Distanza (m) Ricettore – Sorgente	Leq emissione cantiere dB(A)	Classe acustica di appartenenza	Limite emissione diurno dB(A)
R7	165 (99 S)	52	Tutto il territorio nazionale	-

Dall'analisi della Tabella 4.1.1a emerge che il limite di emissione diurno (il cantiere di notte non è operativo) risulta sempre rispettato presso tutti i ricettori considerati. Presso il ricettore R7, appartenente al Comune di Guamaggiore non dotato di PCCA, il limite di emissione non è applicabile.

4.1.2 Limiti assoluti e differenziali di immissione

Per la valutazione del rispetto dei limiti assoluti di immissione durante l'attività di cantiere per la realizzazione degli interventi in progetto, sono stati sommati energeticamente i livelli di emissione delle attività di cantiere riportati in Tabella 4.1.1a al livello di rumore residuo ipotizzato per il periodo diurno di 50 dB(A) per tutti i ricettori considerati. In tal modo, si ottengono i livelli di rumore ambientale riportati in Tabella 4.1.2a da confrontare con i limiti di immissione di ciascuna classe acustica di appartenenza dei ricettori considerati. Nel caso dei ricettori ubicati in territori sprovvisti di PCCA suddetti livelli ambientali sono stati confrontati con i limiti di accettabilità previsti dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991.

Tabella 4.1.2a Valutazione del livello assoluto e differenziale di immissione nel periodo diurno durante la fase di cantiere per la costruzione delle opere in progetto

Ricettore	Leq residuo (dB(A))	Leq emissione cantiere dB(A)	Leq ambientale diurno dB(A)	Classe acustica di appartenenza	Limite immissione diurno dB(A)	Differenziale dB(A)	Limite differenziale diurno dB(A)
R1	50	37,7	50,2	III	60	0,2	5
R2	50	50,5	53,3	III	60	3,3	5
R3	50	52,8	54,6	III	60	4,6	5
R4	50	51	53,5	III	60	3,5	5
R5	50	54,4	55,7	III	60	5,7	5
R6	50	52	54,1	III	60	4,1	5
R7	50	52	54,1	Tutto il territorio nazionale*	70	4,1	5



Ricettore	Leq residuo (dB(A))	Leq emissione cantiere dB(A)	Leq ambientale diurno dB(A)	Classe acustica di appartenenza	Limite immissione diurno dB(A)	Differenziale dB(A)	Limite differenziale diurno dB(A)
(*) per i ricettori ricadenti nei Comuni sprovvisti di Classificazione acustica sono riportati i limiti di accettabilità validi per "tutto il territorio nazionale" previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991							

I risultati ottenuti mostrano che, durante le attività di cantiere per la realizzazione delle opere in progetto, i limiti assoluti di immissione previsti per il periodo diurno (il cantiere di notte non lavora) dalla classe acustica di appartenenza dei ricettori considerati risultano sempre rispettati.

Per quanto riguarda il limite differenziale di immissione, pari a 5 dB(A) durante il periodo diurno, esso risulta rispettato presso tutti i ricettori ad eccezione che presso R5, dove si riscontra un lieve superamento.

In seguito al possibile superamento del limite differenziale di immissione indotto dalle attività di cantiere presso il ricettore R5 prima dell'avvio delle attività di cantiere da allestire per la realizzazione del sostegno più prossimi a R5, il proponente provvederà a richiedere, nei tempi e nei modi previsti dal Comune di Siurgus Donigala, la deroga per le attività rumorose temporanee ai sensi del comma 1 lettera h) dell'articolo 6 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e della parte V della D.G.R della Regione Sardegna n. 62/9 del 2008.

Considerando comunque i livelli indotti dalle attività di cantiere per la costruzione delle opere in progetto, sempre inferiori a 60 dB(A), è possibile concludere che esse non provocano interferenze significative sul clima acustico presente nell'area di studio.

Per quanto detto il disturbo da rumore in fase di cantiere è temporaneo e reversibile poiché si verifica in un periodo di tempo limitato, oltre a non essere presente durante il periodo notturno, durante il quale gli effetti sarebbero molto più accentuati.



4.2 IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO

Durante la fase di esercizio delle opere in progetto i potenziali effetti sul clima acustico attuale dell'area sono dovuti essenzialmente alle sorgenti sonore presenti all'interno della S.E. (es. trasformatori). Tali sorgenti, nel complesso, possono essere simulate come una sorgente puntiforme isotropa con un livello di potenza sonora pari a 95 dB(A).

In relazione alla fase di esercizio degli elettrodotti aerei, essi producono rumore generato dalle microscariche elettriche che si manifestano tra la superficie dei conduttori e l'aria circostante, fenomeno conosciuto come "effetto corona".

Dati sperimentali indicano che alla distanza di 15 m dal conduttore il livello sonoro indotto è pari a circa 40 dB(A) nella condizione più sfavorevole di pioggia; in condizioni meteorologiche normali "l'effetto corona" si riduce in intensità a meno di 1/10.

Occorre peraltro rilevare che il rumore, per tale tipologia di sorgenti, si attenua con la distanza in ragione di 3 dB(A) al raddoppiare della distanza stessa e che, a detta attenuazione, va aggiunta quella provocata dalla vegetazione e/o dai manufatti.

In queste condizioni, tenendo conto dell'attenuazione con la distanza, si riconosce che già a poche decine di metri dalla linea il livello di rumore potenzialmente indotto dall'esercizio delle linee elettrica è del tutto insignificante.

Per una corretta analisi dell'esposizione della popolazione al rumore prodotto dall'elettrodotto in fase di esercizio, si deve infine tenere conto del fatto che il livello del fenomeno è sempre modesto e che l'intensità massima è legata a cattive condizioni meteorologiche (vento forte e pioggia battente) alle quali corrispondono una minore propensione della popolazione alla vita all'aperto e l'aumento del naturale rumore di fondo (sibilo del vento, scroscio della pioggia, tuoni). Fattori, questi ultimi, che riducono sia la percezione del fenomeno che il numero delle persone interessate.

Per quanto sopra esposto è lecito ritenere che il livello di rumore potenzialmente indotto durante l'esercizio della linea elettrica non alteri il clima acustico presente nell'area di studio e quindi non è ritenuto causa di disturbo né verso la popolazione né verso la fauna.

Pertanto, a valle delle considerazioni sopra esposte nel capitolo seguente sarà verificato l'impatto in fase di esercizio sul clima acustico dovuto esclusivamente alle sorgenti all'interno della S.E.



4.2.1 Limiti di emissione

Per la valutazione delle emissioni sonore durante la fase di esercizio della nuova SE è stato calcolato il contributo ai ricettori dell'esercizio delle stesse al variare della distanza, considerando esclusivamente, in maniera cautelativa, l'attenuazione sonora dovuta alla distanza (divergenza geometrica) per una sorgente puntiforme isotropa), secondo la seguente formula:

$$L_p = L_w - 20 \log_{10} r - 11 \quad (4.2.1a)$$

Dove:

- L_p = livello equivalente di pressione sonora alla distanza r dalla sorgente;
- L_w = livello di potenza sonora della sorgente;
- r = distanza sorgente – ricettore.

In Tabella 4.2.1a, per ciascun ricettore considerato, si riportano le distanze ricettore-sorgente, il livello sonoro indotto dall'esercizio della nuova SE in progetto al ricettore calcolato con la 4.2.1a, la classe acustica di appartenenza dei ricettori ed il relativo limite di emissione in periodo diurno/notturno (l'emissione è costante nelle 24 ore).

Tabella 4.2.1a Confronto livelli sonori indotti durante la fase di esercizio della S.E. Escalaplano in progetto e limiti di emissione previsti

Ricettore	Distanza (m) Ricettore – Sorgente	Leq emissione stazione dB(A)	Classe acustica di appartenenza	Limite emissione diurno dB(A)	Limite emissione notturno dB(A)
R1	850	25,4	III	55	45

Dall'analisi della Tabella 4.2.1a emerge che il limite di emissione risulta sempre rispettato presso il ricettore considerato e in entrambi i periodi di riferimento.



4.2.2 Limiti assoluti e differenziali di immissione

Per la valutazione del rispetto dei limiti assoluti di immissione durante l'esercizio della nuova SE, sono stati sommati energeticamente i livelli di emissione stimati al precedente paragrafo al livello di rumore residuo ipotizzato di 50/40 dB(A) nel periodo diurno/notturno per il ricettore considerato. In tal modo, si ottengono i livelli di rumore ambientale riportati in Tabella 4.2.2a da confrontare con i limiti di immissione della classe acustica di appartenenza del ricettore considerato.

Tabella 4.2.2a Valutazione del livello assoluto e differenziale di immissione nel periodo diurno durante la fase di esercizio delle S.E. Escalaplano in progetto

Ricettore	Leq residuo (dB(A))	Leq emissione stazione dB(A)	Leq ambientale diurno dB(A)	Classe acustica di appartenenza	Limite immissione diurno dB(A)	Differenziale dB(A)	Limite Differenziale dB(A)
R1	50	25,4	50,0	III	60	0,0	5

I risultati ottenuti mostrano che, durante l'esercizio della nuova SE in progetto il limite assoluto di immissione previsto per il periodo diurno dalla classe acustica di appartenenza del ricettore considerato risulta rispettato.

Anche il limite differenziale di immissione, pari a 5 dB(A) durante il periodo diurno, risulta rispettato presso il ricettore considerato.

Tabella 4.2.2b Valutazione del livello assoluto e differenziale di immissione nel periodo notturno durante la fase di esercizio delle S.E. Escalaplano in progetto

Ricettore	Leq residuo (dB(A))	Leq emissione totale dB(A)	Leq ambientale diurno dB(A)	Classe acustica di appartenenza	Limite immissione notturno dB(A)	Differenziale dB(A)	Limite Differenziale dB(A)
R1	40	25,4	40,1	III	50	0,1	3

Dai risultati mostrati in Tabella 4.2.2b si evince inoltre che, anche durante il periodo di riferimento notturno, durante l'esercizio della nuova SE il limite assoluto di immissione previsto per il periodo notturno dalla classe acustica di appartenenza del ricettore considerato risulta rispettato.



Anche il limite differenziale di immissione, pari a 3 dB(A) durante il periodo notturno, risulta rispettato presso il ricettore considerato.

4.3 IMPATTI CUMULATI

Dalle informazioni riportate nei precedenti paragrafi 4.2.1 e 4.2.2 si evince che l'esercizio delle opere in progetto non determina variazioni significative al clima acustico presente ai ricettori considerati ubicati nelle vicinanze della nuova SE, sia in periodo di riferimento diurno che in quello notturno. Pertanto si esclude la possibilità che la nuova SE generi variazioni del clima acustico presente. Per la componente non è quindi previsto un impatto cumulato del progetto con gli altri impianti/opere presenti.

Considerazioni analoghe valgono per l'esercizio degli elettrodotti.



5 CONCLUSIONI

Nel presente documento sono stati valutati gli effetti sulla componente rumore potenzialmente indotti dalla costruzione e dall'esercizio dei due nuovi elettrodotti in semplice terna a 150 kV di circa 48 km che si estendono dal Comune di Escalaplano al Comune di Sanluri, della S.E. "Escalaplano" ubicata nel Comune di Escalaplano e dei raccordi di collegamento in entra-esce tra la nuova SE di Escalaplano e la linea esistente a 150 kV "Goni Ulassai".

Al fine di verificare il rispetto dei limiti normativi in materia di acustica ambientale, assumendo il cantiere delle opere suddette come una sorgente puntuale caratterizzata da una potenza sonora complessiva pari alla somma energetica delle potenze sonore dei macchinari più rumorosi ipotizzati presenti, sono state calcolate, mediante la formula della propagazione sonora in campo libero, le emissioni sonore presso i ricettori individuati, considerando esclusivamente l'abbattimento per divergenza geometrica dovuto alla distanza sorgente-ricettore. Considerando inoltre un livello di rumore residuo pari a 50 nel periodo diurno per tutti i ricettori limitrofi, sono stati calcolati i livelli di rumore ambientale da confrontare con i vigenti limiti assoluti di immissione. Successivamente, sulla base dei dati di cui sopra, è stato verificato il rispetto dei limiti differenziali di immissione.


I risultati ottenuti hanno evidenziato che durante la fase di cantiere per la realizzazione degli interventi in progetto i limiti di emissione ed assoluti di immissione sono rispettati presso tutti i ricettori considerati. Il limite differenziale di immissione risulta rispettato presso tutti i ricettori ad eccezione del ricettore R5 dove si riscontra un lieve superamento.

Sulla base del cronoprogramma degli interventi, delle attività e dei tempi previsti per le lavorazioni, verranno individuati i periodi temporali in cui il cantiere opererà in corrispondenza del sostegno più prossimo al ricettore R5 ed essendo il cantiere un'attività temporanea, ai sensi del comma 1 lettera h dell'articolo 6 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, verrà richiesta la deroga nei tempi e nei modi previsti dal Comune di appartenenza.



SARDEOLICA

Renewable Energy



E N E R G Y
E N V I R O N M E N T
E N G I N E E R I N G



SARTEC

Industrial
Services & Technologies

Durante l'esercizio della nuova SE in progetto, il rumore stimato al ricettore R1, è tale da non alterare in maniera significativa il clima acustico presente nell'area di studio.

I risultati infatti mostrano che i limiti di emissione, assoluti e differenziali di immissione risultano rispettati al ricettore considerato ed in entrambi i periodi di riferimento.

Si riportano di seguito le firme dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale che hanno redatto la presente Valutazione previsionale di Impatto Acustico (si veda l'Appendice 1 per i relativi certificati).






Ing. Giovanni Rossi

*Tecnico Competente in Acustica Ambientale –
DEC.DIR. REG. Toscana n. 20515 del
23/11/2021 (ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7
della Legge n. 447/95) e numero di iscrizione
nell'elenco Nazionale 11871, pubblicazione in
elenco dal 25/11/2021*

Dott. Lorenzo Magni


*Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Determinazione della Provincia di Pisa n. 2823
del 26/06/2008 (ai sensi dell'Art. 2, Commi 6 e 7
della L. 447 del 26/10/95) e numero di iscrizione
nell'elenco Nazionale 8164, pubblicazione in
elenco dal 10/12/2018*





- LEGENDA**
- Interventi in progetto**
- Nuovi elettrodotti a 150 kV di collegamento tra la SE 150 kV "Escalaplano" e la SE 380/150 kV di Furtei:
 - N Nuovo elettrodotto N
 - S Nuovo elettrodotto S
 - Raccordi alla RTN in entra-esce sulla linea a 150 kV "Goni - Ulassai"
 - Linea 150 kV "Goni - Ulassai" - Tratto da demolire
 - Stazione Elettrica RTN 150 kV "Escalaplano"
 - Stazione Elettrica RTN 380/150 kV di Furtei
- Linea a 150kV "Goni - Ulassai" esistente, da mantenere
 - - - - - Confini comunali
 - - - - - Confini provinciali
 - Ricettori

- RIQUADRO A + RIQUADRO B - PCCA COMUNE DI ESCALAPLANO**
- Classi acustiche**
- Classe III - Aree di tipo misto
 - Classe IV - Aree di intensa attività umana
 - Classe V - Aree prevalentemente industriali
- RIQUADRO C - PCCA COMUNE DI SIURGUS DONIGALA**
- Classi acustiche**
- Classe III - Aree di tipo misto
- RIQUADRO D - PCCA COMUNE DI SENORBI**
- Classi acustiche**
- Classe II - Ecosistemi seminaturali (vegetazione riparia, rimboscimenti, macchia)
 - Classe III - Aree di tipo misto
- RIQUADRO E - PCCA COMUNE DI SANLURI**
- Classi acustiche**
- Classe II - Aree prevalentemente residenziali
 - Classe III - Aree di tipo misto
 - Classe IV - Aree di intensa attività umana



NOTA:
Allo stato attuale il Comune di Guamaggiore, in cui ricade il ricettore R7, non è dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica.

0	Marzo 2023	Emissione	TAUW Italia	SARDEOLICA
Revisione	Data	DESCRIZIONE	Redatto	Approvato
Ciente		Commessa	Scala	grafica
SARDEOLICA		Nuova SE RTN 150kV "Escalaplano" e Raccordi alla RTN in entra esce sulla linea a 150kV "Goni - Ulassai"	Formato	Foglio
SARTEC		Nuovi elettrodotti a 150kV alla SE RTN 380/150 kV di Furtei	A1	1 di 1
		Titolo	Id.	
		Figura 3a Estratto delle cartografie dei Piani Comunali di Classificazione Acustica di Escalaplano, Siurgus Donigala, Senorbi e Sanluri		

Appendice 1

Certificato del Tecnico Competente in Acustica Ambientale

0	Aprile 2023	Emissione	Tauw	3E	Sartec
<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Red.</i>	<i>Contr.</i>	<i>Appr.</i>

**Figura 1 Iscrizione all'Albo dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale del
Dott. Lorenzo Magni**

- 1)
 - 2)
 - 3) Dott. **Magni Lorenzo**, nato a Pontedera (PI), il 14.09.1980 e residente nel Comune di Ponsacco, in via Valdera P. n°109 ;
 - 4)
 - 5)
- Di aggiornare l'Elenco Provinciale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, a seguito degli inserimenti, così come riportato in allegato "1" .
 - Di inviare copia del presente Atto ai ~~sopra~~ indicati
, Dott. **Magni Lorenzo**,
presso il domicilio di residenza sopra indicato, ad attestazione dell'avvenuto inserimento dei loro nominativi nell'Elenco Provinciale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.
 - Di inviare copia del presente Atto alla Regione Toscana, Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali, Settore Tutela dall'Inquinamento Elettromagnetico e Acustico, presso la sede posta in via Slataper n°6 a Firenze, affinché venga effettuato il previsto aggiornamento relativo ai dati Tecnici Competenti in Acustica Ambientale di pertinenza della Provincia di Pisa.
 - Di inviare copia del presente all'A.R.P.A.T., Dipartimento Provinciale di Pisa, U.O. Fisica Ambientale, presso la sede posta in via Vittorio Veneto n°27 a Pisa .

IL DIRIGENTE
Laura Pioli

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 26/06/2008 al 11/07/2008.

IL RESPONSABILE
- Elisabetta Samek Lodovici

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000

E' Copia conforme all'originale.

Firma e Timbro

PROVINCIA DI PISA
Dipartimento del Territorio
Serv Sviluppo Sostenibile ed Energia

Proposta nr. 2852	Del 26/06/2008
Determinazione nr. 2823	Del 26/06/2008

Oggetto: Elenco Provinciale Tecnici Competenti in Acustica: inclusione nominativi e contestuale aggiornamento a seguito seduta del 19 Giugno 2008 dell'apposita commissione

IL DIRIGENTE

Vista la Legge quadro n°447 del 26 ottobre 1995 .

Vista la L.R. n°89 del 01 dicembre 1998 "Esercizio di attività di tecnico competente in acustica ambientale, approvazione regolamento e nomina della commissione .

Vista la comunicazione, protocollo n°104/13528/10-03 del 05 aprile 2000, inviatoci dalla U.O.C. "Analisi Meteorologiche, Inquinamento acustico ed Elettromagnetico" del Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali della Regione Toscana .

Vista la Deliberazione C.P. n° 154 del 23 luglio 1999 "Esercizio di attività di tecnico competente in acustica ambientale, approvazione regolamento e nomina della commissione per l'esame delle domande" .

Vista la Deliberazione C.P. n°123 del 22 ottobre 2002 "Nomina della commissione preposta all'esame delle domande di inclusione nell'Elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale di cui all'art. 2 commi 6, 7, e 8 della Legge 447/95" .

Vista le nostre precedenti Determinazioni connesse all'inclusione di Tecnici Competenti in Acustica Ambientale nell'apposito Elenco Provinciale e riportanti in allegato aggiornamenti dello stesso .

Visto il Verbale, agli atti di questa Amministrazione, riportante gli esiti della seduta del 19 giugno 2008 dell'apposita Commissione Tecnica, istituita, ai sensi della Deliberazione C.P. n°123 del 22 ottobre 2002, per l'esame delle domande d'inserimento nell'Elenco Provinciale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, pervenute in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa per l'idoneità all'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale.

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art.107 del T.U. n°267 del 18.08.2000 e del Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente:

DETERMINA

- Di procedere all'inserimento nell'Elenco Provinciale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale dei nominativi dei sotto elencati richiedenti:

Provincia di Pisa - Determinazione n. 2823 del 26/06/2008



Figura 2 Iscrizione all'Albo dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale del Ing. Giovanni Rossi



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA, INQUINAMENTI E BONIFICHE

Responsabile di settore Renata Laura CASELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20515 - Data adozione: 23/11/2021

Oggetto: Inserimento di nominativi nell'Elenco dei Tecnici Competenti in Acustica, di cui al Capo VI del D.Lgs. n°42/2017, a seguito della seduta del 18 novembre 2021 della preposta Commissione esaminatrice

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/11/2021



Signed by
CASELLI
RENATA
LAURA
C = IT
O = Regione
Toscana

Numero interno di proposta: 2021AD023003

IL DIRIGENTE

Vista la Legge quadro n° 447 del 26/10/95 e ss.mm.ii. in materia di inquinamento acustico ed in particolare: commi 6 e 7 dell'articolo 2 che definiscono tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.

Visto il D.J.gs. n°42 del 17/02/17 contenente disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della Legge n°161/2014, ed in particolare il Capo VI di detto Decreto nel quale viene istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'Elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di Tecnico Competente in Acustica.

Tenuto conto di quanto esplicitato in materia di acustica nelle Linee Guida sino ad oggi prodotte dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento istituito, presso il MATTM, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n°42/2017.

Vista la L.R. n°89 del 1 dicembre 1998, "Norme in materia di inquinamento acustico" e sue ss.mm.ii..

Vista la L.R. n°22 del 3 marzo 2015, "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni dei comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.", che all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 4) stabilisce che le funzioni in materia di inquinamento acustico esercitate dalle Province sono oggetto di trasferimento alla Regione nei termini previsti dalla stessa legge e cioè a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Vista la L.R. n°15 del 24 febbraio 2016, "Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della L.R. n. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015".

Vista la Delibera di Giunta Regionale n°776 del 01 agosto 2016, così come modificata con successiva D.G.R. n°1572 del 16 dicembre 2019, per quanto concerne l'istituzione e la composizione della Commissione regionale di verifica dei requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale di tecnico competente in materia di acustica ambientale.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° n°241 del 09 novembre 2021, relativamente alla costituzione, conforme ai criteri di composizione fissati, della Commissione regionale di verifica dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in materia di acustica.

Visto il Decreto Dirigenziale n°15331 del 24 ottobre 2017 avente come oggetto l'approvazione della modulistica necessaria per l'ottenimento del riconoscimento della qualifica di Tecnico Competente in Acustica propedeutica all'inserimento del proprio nominativo nello specifico Elenco.

Presa visione del verbale della seduta della Commissione regionale di verifica dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco dei Tecnici Competenti in materia di Acustica tenutasi in data 18 novembre 2021, risultante agli atti del competente Settore Regionale, riportante gli esiti dell'esamina condotta sulla richiesta d'inserimento in Elenco pervenuta.

Dato atto che i soggetti richiedenti l'inserimento del proprio nominativo nell'Elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale hanno presentato apposita liberatoria nella quale si autorizza la pubblicazione di dati personali secondo le modalità previste in allegato 1 del D.Lgs. n°42/2017.

Considerata la necessità di inscrivere i nominativi dei titolari delle richieste accolte nell'apposito Elenco dei Tecnici Competenti nel campo dell'Acustica istituito presso il MATTM nei modi e nei tempi previsti da detto Ministero.

DECRETA

1. di fare propri i pareri espressi, nella seduta del 18 novembre 2021, dalla Commissione regionale di verifica dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, risultanti da verbale agli atti del competente Servizio, sulla base dei quali si evince che i requisiti maturati, ai fini del riconoscimento della qualifica di Tecnico Competente in Acustica, dai richiedenti

, Ing. Rossi Giovanni.

2. di procedere pertanto all'attivazione della procedura d'inserimento nell'elenco informatico nazionale ENTECA, appositamente istituito dal MATTM, dei nominativi dei tecnici sopra indicati;
3. di inviare copia del presente Atto ai suddetti richiedenti presso i recapiti rispettivamente forniti;
4. di pubblicare nella banca dati degli Atti regionali, sul sito istituzionale della Regione Toscana, il presente Decreto, connesso all'aggiornamento nell'elenco nazionale ENTECA dei nominativi dei Tecnici Competenti in Acustica residenti in Toscana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE